

Delibera n° 1045

Estratto del processo verbale della seduta del
30 maggio 2018

oggetto:

DLGS 192/2005 – DPR 75/2013. RICONOSCIMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PRECEDENTI AL DPR 75/2013.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Franco MILAN

Segretario generale sostituto

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, recante "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015, recante "Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- la legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità", che all'articolo 13 impone il deposito degli APE nel registro telematico della Regione FVG esclusivamente per via telematica già dal 1 marzo 2018;

Considerato che il decreto legislativo 192/2005, articolo 9, comma 5 quinquies dispone affinché le Regioni provvedano, tra l'altro, ad istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica (APE) degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

Preso atto:

- ai sensi degli articoli 5 e 6 del DM 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" le Regioni sono tenute ad alimentare per via telematica la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE;
- che a tal fine è stato costituito con Insiel spa il nuovo Sistema Informativo Regionale Attestati di Prestazione Energetica (SIRAPE) che sostituirà totalmente l'attuale soluzione Catasto APE, consentendo la firma digitale dell'attestato;
- che ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DPR 75/2013 l'accREDITAMENTO al SIRAPE prevede il riconoscimento dei soggetti abilitati alla certificazione in quanto in possesso dei requisiti previsti dal DPR stesso;
- che le Regioni possono riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del DPR 75/2013 e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1 al decreto stesso;

Verificato che i programmi dei corsi di formazione svolti dall'Agenzia regionale per l'Edilizia Sostenibile srl (ARES), prima dell'entrata in vigore del DPR 75/2013, ai sensi del Regolamento recante il sistema di accreditamento dei

soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 23/2005 approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2010, n.1589, corrispondono ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 del DPR stesso;

Ritenuto pertanto di riconoscere la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento dell'esame finale rilasciati da ARES srl ai fini dell'accREDITAMENTO al SIRAPE;

Ritenuto inoltre di riconoscere la validità ai fini dell'accREDITAMENTO al SIRAPE degli attestati di frequenza dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento dell'esame finale rilasciati a livello nazionale dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DPR 75/2013 anche precedenti alla data di entrata in vigore del decreto e, a livello regionale, da Regioni e province autonome e da altri soggetti di ambito regionale autorizzati dalle Regioni stesse, qualora sia espressamente dichiarato dal soggetto erogatore del corso la corrispondenza ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 del DPR 75/2013;

Considerato tuttavia opportuno, in considerazione delle modifiche normative intervenute, prevedere l'obbligo di un aggiornamento entro un anno dalla presente deliberazione per i certificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici dai corsi così come riconosciuti con la presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente ed energia;

La Giunta regionale all'unanimità

d e l i b e r a

1. Per le motivazioni in premessa, di riconoscere ai fini dell'accREDITAMENTO al SIRAPE:

- la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento dell'esame finale rilasciati da ARES srl in quanto corrispondenti ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 del DPR 75/2013;

- la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento dell'esame finale rilasciati, a livello nazionale, dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DPR 75/2013 anche precedenti alla data di entrata in vigore del decreto e, a livello regionale, da Regioni e province autonome e da altri soggetti di ambito regionale autorizzati dalle Regioni stesse, qualora sia espressamente dichiarata dal soggetto erogatore del corso la corrispondenza ai contenuti minimi di cui all'allegato 1 del DPR 75/2013.

2. In considerazione delle modifiche normative intervenute, **di prevedere l'obbligo di un aggiornamento entro un anno dalla presente deliberazione per i certificatori abilitati alla certificazione energetica** degli edifici dai corsi così come riconosciuti al punto 1.

3. Di dare mandato al Servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia di garantire l'organizzazione di corsi di aggiornamento per le finalità di cui al punto 2.

4. Di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO